



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

ORIGINALE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: PRESA D'ATTO P.E.F. RIFIUTI ANNO 2022 -
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI
TARI 2022.**

Seduta dell'anno duemilaventidue giorno trentuno mese di maggio alle ore 18.00 nella sede municipale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i signori:

1 PATELLI MONICA	Presente		
2 NICELLI ELISA	Presente	8 PARMA STEFANO	Assente
3 BERGONZI IVAN	Presente	9 BENSÌ MARGHERITA	Presente
4 BURZI MARCO	Presente	10 MAZZOCCHI PIETRO	Presente
5 CARELLA SERENA	Presente	11 SOGNI NICOLA	Assente
6 ZILIANI MAURIZIO	Presente	12 MONTELEONE GIULIA	Presente
PIETRO			
7 SCHIAVI ELISA	Presente	13 GUASCONI GUIDO	Presente

Presenti **11**
Assenti **2**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale è presente l'Assessore esterno Maurizio Molinelli e l'Assessore Fabrizio Franzini.

Assiste il Segretario Generale - CASSI DR. LAURA- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora PATELLI MONICA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Oggetto: PRESA D'ATTO P.E.F. RIFIUTI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI TARI 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono assenti i Consiglieri Parma e Sogni; presenti n. undici Consiglieri, compreso il Sindaco;

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Franzini che dà lettura del proprio intervento:

“Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2022, i Comuni *possono* approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei suddetti provvedimenti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3. comma 5 del DL 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la <legge 25 febbraio 2022, n. 15, differisce al 31 maggio 2022, il termine per la delibera, da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione 2022-2024;

Tutto ciò premesso:

- **Presa d'atto del PEF**

Richiamato l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Arera;

Rilevato che il Comune di Borgonovo Val Tidone ha inviato ad Atersir i dati richiesti per l'elaborazione del PEF TARI 2022-2025 in data 10/12/2021 e, in seguito alle comunicazioni ricevute da Iren Ambiente, ha provveduto all'integrazione dei suddetti dati per la parte di competenza del Comune in data 28/01/2022;

Dato atto che Atersir ha approvato il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, per il bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza comprendente il PEF del Comune di Borgonovo Val Tidone, in data 20.05.2022 (Allegato "A"), con delibera del Consiglio d'Ambito e che detto piano è redatto in conformità al modello MTR come da delibere Arera;

Preso atto che dal suddetto Piano economico relativo al Comune di Borgonovo Val Tidone risulta che il totale delle entrate tariffare massime applicabili nel rispetto del limite di crescita è pari a € **1.149.618,92**; maggiore di € 76.888,98 del 2021 che era pari ad € 1.072.729,94;

Alla luce di questi dati, l'amministrazione ha ritenuto che in considerazione della situazione economica generale fosse indispensabile non generare aumenti tariffari, pertanto propone alcune modifiche che vi saranno illustrate nella seconda parte di questo documento, che mantengono l'invariabilità delle tariffe, in due modi,

- spostando due punti percentuali dalle utenze D alle utenze N/D
- utilizzando un residuo di fondi Covid per mantenere invariate anche queste ultime.

Tuttavia, essendoci pervenuta la proposta da parte di Atersir solo il 20.05.2022, da una prima analisi, anche se non particolarmente analitica, abbiamo riscontrato alcune anomalie che riteniamo di dover correggere per il 2023, a partire dalla incongruenza delle aliquote di alcune categorie tariffarie, alcune troppo basse e alcune troppo alte, che riteniamo di correggere, ma per le quali servono simulazioni che richiedono tempo, ma che sicuramente faremo nei prossimi mesi.

- **Determinazione e approvazione delle tariffe**

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30.06.2021, in particolare l'art. 9 il quale, tra l'altro, stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, della Deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni e integrazioni e dagli ulteriori provvedimenti della predetta autorità;

Dato atto che, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile;

Preso atto che, sulla base del Piano economico finanziario di cui all'Allegato A precedentemente esposto è stata elaborata da Iren ambiente la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive di ARERA (Allegato B);

Dato atto che sulla base della suddetta proposta il totale del Piano economico finanziario relativo al Comune di Borgonovo Val Tidone è così determinato:

	TOTALE (€/anno)
PEF ARERA	1.149.618,92
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	
SCONTI DA REGOLAMENTO	34.837,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	(47.621,01)
TOTALE PEF 2022	1.136.834,91

Il totale del PEF 2022 pari ad € 1.136.834,91 è l'importo di base per la determinazione delle tariffe TARI, e presenta una riduzione del 0,09% rispetto ai costi del 2021, pari a € 1.137.833,94;

Ai fini della copertura del suddetto importo del PEF 2022, il gettito previsto è stato ripartito in quota fissa, pari al 42,28%, e quota variabile, pari al restante 57,72%;

La stima di gettito è inoltre alimentata per il 72,7% da utenze domestiche e per il 27,3% da utenze non domestiche;

Con riferimento all'anno 2022, le tariffe medie relative alle utenze domestiche sono inferiori del 3,4% rispetto a quelle del 2021 mentre le tariffe medie delle utenze non domestiche sono maggiori del 7,77%; questa scelta è stata fatta in quanto gli enti locali hanno la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021 a condizione di mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state assegnate;

Nonostante l'attuale minore severità del Covid a livello epidemiologico, ne perdurano nel tempo gli effetti economici riferibili, in particolare, al sistema produttivo locale;

Sono quindi stati utilizzati per finanziare agevolazioni TARI per l'anno 2022 a favore delle utenze non domestiche che hanno risentito degli effetti negativi generati dall'emergenza Covi-19;

€ 19.843,04 contributo definito dall'art. 6 del D.L. 73/2021 "Decreto sostegni bis" non impiegato nel 2021 e confluito nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021;

€ 9.854,32 contributo di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) non impiegato nel 2021 e confluito nel risultato di amministrazione;

per un totale pari a € **29.697,36**.

Si è ritenuto escludere dalle suddette agevolazioni come nel 2020 e nel 2021, le seguenti attività che si ritiene non abbiano risentito degli effetti di lungo termine delle misure di contenimento previste per far fronte all'emergenza epidemiologica:

Cat. Tariffaria	Descrizione
cat. 9/10	Ospedali e case di cura
cat. 12	Banche e istituti di credito
cat. 14	Solo farmacie
cat. 18	Solo pompe funebri
cat. 25	Solo supermercati

A seguito di questa operazione riteniamo di poter determinare l'importo di tali agevolazioni nella misura del 17% della quota variabile delle utenze non domestiche, pari all'11% della quota totale.

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che la presa d'atto del Piano economico finanziario e l'approvazione delle tariffe TARI rientrano tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale;

Considerato che dal 2015 l'attività di gestione amministrativa della Tari è svolta da Iren Ambiente Spa che provvederà anche all'emissione degli avvisi di pagamento relativi al tributo;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, i seguenti pareri:

- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Settore Politiche del Territorio;
- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi;
- parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Alla luce di quanto esposto sono a proporre di prendere atto del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025 e di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.”

Premesso che:

- l'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e in particolare il comma 639 e ss.mm.ii., ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 738 della legge n.160 del 23 dicembre 2019, ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle suddette norme relative alla TARI;
- l'art. 1 della L. 147/2013 al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente”;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- ARERA ha approvato i provvedimenti di seguito richiamati:
 - o Deliberazione n. 443/2019/R/rif di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
 - o Deliberazione n. 158/2020/R/rif con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti economici prodotti dall'emergenza Covid-19 sulle utenze non domestiche che hanno subito limitazioni d'attività;
 - o Deliberazione n. 493 del 24/11/2020 con la quale ARERA ha aggiornato il succitato metodo tariffario MTR ai fini della predisposizione del Piano economico finanziario per l'anno 2021, così da tener conto della prosecuzione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19;
 - o Deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il periodo regolatorio 2022-2025, il quale da un lato stabilisce che il Piano Economico Finanziario (PEF) debba avere durata quadriennale e dall'altro introduce le seguenti voci di costo:
 - CQ, avente natura previsionale, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adeguamento ai nuovi standard e livelli minimi di qualità introdotti da Arera;
 - CO113 per tener conto degli effetti delle nuove norme sulla classificazione dei rifiuti introdotte dal D.Lgs. n 116/2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 707 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446;
- l'art. 1 della L. 147/2013 al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni *possono* approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, c. 11 del DL 17 maggio 2022, n. 50, il quale stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei suddetti provvedimenti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, **differisce al 31 maggio 2022** il termine per la delibera, da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione 2022-2024:
- il Comune di Borgonovo Val Tidone ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 29.12.2021 e a tal fine le previsioni di entrata della TARI sono state definite in base alle tariffe 2021, a loro volta approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.06.2021;
- al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che esse vengano pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

Tutto ciò premesso:

- **Presa d'atto del PEF**

Richiamato l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato altresì il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di Arera, approvato con deliberazione 15/2022/R/rif ;

Dato atto che con il Consiglio d'ambito CAMB/2022/11 dell'11 aprile 2022 rubricato: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA", Atersir ha individuato per tutte le gestioni dell'Emilia Romagna un posizionamento corrispondente allo SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

Rilevato che il Comune di Borgonovo Val Tidone ha inviato ad Atersir i dati richiesti per l'elaborazione del PEF TARI 2022-2025 in data 10/12/2021, nostro prot. 14533, e, in seguito alle comunicazioni ricevute da Iren Ambiente, ha provveduto all'integrazione dei suddetti dati per la parte di competenza del Comune in data 28/01/2022, prot. 948;

Dato atto che Atersir ha approvato il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, per il bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza comprendente il PEF del Comune di Borgonovo Val Tidone, in data 20.05.2022 (Allegato "A"), con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 53/2022. Detto piano è redatto in conformità al modello MTR di cui alla delibere Arera 443/2019/R/rif e 493/2020/R/rif, e Arera 363/2021/ R/rif;

Preso atto che dal suddetto Piano economico relativo al Comune di Borgonovo Val Tidone risulta che il totale delle entrate tariffare massime applicabili nel rispetto del limite di crescita è pari a € 1.149.618,92;

- **Determinazione e approvazione delle tariffe**

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30.06.2021;

Visto in particolare l'art. 9 del predetto Regolamento il quale, tra l'altro, stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, della Deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni e integrazioni e dagli ulteriori provvedimenti della predetta autorità;

Dato atto che, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che in data 02/02/2022, nostro prot. n. 1193, questo Ente ha provveduto ad inviare ad Atersir a mezzo pec i dati relativi ai fabbisogni standard elaborati dal gestore Iren Ambiente S.p.A.;

Preso atto che, sulla base del Piano economico finanziario di cui all'Allegato A precedentemente esposto è stata elaborata da Iren ambiente la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del

servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive di ARERA (Allegato B);

Dato atto che sulla base della suddetta proposta il totale del Piano economico finanziario relativo al Comune di Borgonovo Val Tidone è così determinato:

	TOTALE (€/anno)
PEF ARERA	1.149.618,92
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	
SCONTI DA REGOLAMENTO	34.837,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	(47.621,01)
TOTALE PEF 2022	1.136.834,91

Dato atto altresì che:

- il totale del PEF 2022 pari ad € 1.136.834,91 è l'importo di base per la determinazione delle tariffe TARI, e presenta una riduzione del 0,09% rispetto ai costi del 2021, pari a € 1.137.833,94;
- ai fini della copertura del suddetto importo del PEF 2022, il gettito previsto è stato ripartito in quota fissa, pari al 42,28%, e quota variabile, pari al restante 57,72%;
- la stima di gettito è inoltre alimentata per il 72,7% da utenze domestiche e per il 27,3% da utenze non domestiche;

Evidenziato che, con riferimento all'anno 2022, le tariffe medie relative alle utenze domestiche sono inferiori del 3,4% rispetto a quelle del 2021 mentre le tariffe medie delle utenze non domestiche sono maggiori del 7,77%;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

• **Determinazione delle agevolazioni TARI**

Dato atto che l'articolo 13 del DI 4/2022 ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel 2020 e nel 2021 a condizione di mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state assegnate;

Considerato che i fondi utilizzati dal Comune di Borgonovo Val Tidone per ridurre il carico TARI 2022 sono riferiti:

- a) al contributo definito dall'art. 6 del D.L. 73/2021 "Decreto sostegni bis" non impiegato nel 2021 e confluito nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, corrispondente ad un importo di € 19.843,04;
- b) al contributo di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) non impiegato nel 2021 e confluito nel risultato di amministrazione, quota vincolata, per l'importo di € 9.854,32;

Rilevato che, nonostante l'attuale minore severità del Covid a livello epidemiologico, ne perdurano nel tempo gli effetti economici riferibili, in particolare, al sistema produttivo locale;

Valutato pertanto di destinare i fondi sopra individuati, complessivamente pari a € **29.697,36**, al finanziamento di agevolazioni TARI per l'anno 2022 a favore delle utenze non domestiche che hanno risentito degli effetti economici negativi generati dall'emergenza Covid-19;

Ritenuto di poter determinare l'importo di tali agevolazioni nella misura del 17% della quota variabile delle utenze non domestiche, con esclusione delle seguenti attività che si ritiene non abbiano risentito degli effetti di lungo termine delle misure di contenimento previste per far fronte all'emergenza epidemiologica:

Cat. Tariffaria	Descrizione
cat. 9/10	Ospedali e case di cura
cat. 12	Banche e istituti di credito
cat. 14	Solo farmacie
cat. 18	Solo pompe funebri
cat. 25	Solo supermercati

Rilevato che la presa d'atto del Piano economico finanziario e l'approvazione delle tariffe TARI rientrano tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che dal 2015 l'attività di gestione amministrativa della Tari è svolta da Iren Ambiente Spa che provvederà anche all'emissione degli avvisi di pagamento relativi al tributo;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, i seguenti pareri:

- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Settore Politiche del Territorio;
- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi;
- parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Aperta la discussione interviene il Consigliere Guasconi parlando di documenti di IREN approvati il 30 maggio; cita i Comuni di Podenzano, Sarmato, Pianello, Ziano, Carpaneto, Rottofreno, Piacenza e le relative maggiorazioni rispetto a tali Comuni. Dice che non sa come vengono composte le tariffe e come il Comune possa agire anche rispetto ai servizi aggiuntivi. E' stato fatto tutto il possibile da parte delle precedenti amministrazioni e dall'attuale. Evidenzia l'alta insolvenza. Cita il comune di Piacenza e di Rottofreno dove, con l'assegnazione della residenza,

viene consegnato il modello TARI. Precedentemente c'è stato un grande recupero dell'IMU. Vorrebbe vedere la convenzione con ARERA. Anticipa il voto contrario;

Il Consigliere Mazzocchi afferma che c'è stato un aumento, ma viene ammortizzato (circa 70.000 euro);

Entra in aula il Consigliere Sogni Nicola, presenti n. dodici Consiglieri, compreso il Sindaco;

Prosegue la discussione, interviene l'Assessore Franzini che risponde in dettaglio all'intervento del Consigliere Mazzocchi;

Il Consigliere Monteleone condivide quanto illustrato dall'Assessore Franzini per calmierare le tariffe. Prende atto che il Consigliere Guasconi pone le stesse domande poste alla precedente Amministrazione;

Il Consigliere Guasconi evidenzia che vuole sapere come vengono composte le tariffe;

L'Assessore Molinelli risponde che hanno ricevuto i dati da ATERSIR e hanno usato l'escamotage dei fondi Covid per calmierare l'aumento ed avere il tempo di poter verificare le modalità con cui sono state costituite le tariffe. I rapporti con gli altri Comuni sono da analizzare. Visto lo studio fatto su tutti i Comuni: maggiore la raccolta differenziata, minori le tariffe. Abbiamo tanto da fare sulla raccolta differenziata. IREN è purtroppo in monopolio;

Il Consigliere Guasconi dichiara che la sua indagine è stata complessa, troppo spazzamento;

Il Consigliere Bergonzi afferma che l'interazione con IREN non è facile né diretta. Con riferimento al Comune di Podenzano, andando sul sito IREN è evidente la differenza, sono state fatte simulazioni per capire;

L'Assessore Molinelli replica che bisogna evidenziare anche i servizi erogati;

Con voti favorevoli undici, uno contrario (Guasconi) espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le motivazioni espresse in premessa si intendono integralmente richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza, comprendente il P.E.F. del Comune di Borgonovo Val Tidone, approvato da Atersir con delibera dal Consiglio d'Ambito CAMB 53/2022 del 20 maggio 2022, gestione IREN AMBIENTE Spa, di cui all'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **di dare atto** che il totale dei costi ammessi, nel rispetto dei limiti di crescita delle entrate massime applicabili, risultanti dal suddetto PEF approvato da Atersir per il 2022 è pari a **euro 1.149.618,92**;
- 4) **di dare atto** altresì che, sulla base della proposta tariffaria elaborata dal gestore Iren Ambiente SpA, il PEF TARI 2022 relativo al Comune di Borgonovo Val Tidone è complessivamente pari a € **1.136.834,91**;
- 5) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto (Allegato "B"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 6) **di approvare** riduzioni tariffarie COVID per l'anno 2022 per le utenze non domestiche, nella misura del 17% della quota variabile, per complessivi € **29.697,36**, con l'eccezione di quelle

categorie di utenza che non hanno risentito degli effetti di lungo periodo delle misure di contenimento previste per far fronte all'emergenza epidemiologica;

7) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano economico finanziario;

8) **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2022 e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

9) **di dare atto che** si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata alla TARI;

10) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici e al soggetto gestore Iren Ambiente per i provvedimenti di competenza;

Successivamente, con voti favorevoli undici, contrario uno (Guasconi) espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
PATELLI MONICA

Il Segretario Generale
CASSI DR. LAURA

